

ORIGINALE

COMUNE DI MONTAZZOLI
(Provincia di Chieti)



Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

N° 13

del 09 marzo 2017

OGGETTO:

**CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette (2017), il giorno nove (09) del mese di marzo alle ore 12.20, nella sala comunale in seguito a convocazione disposta nei modi previsti dalla legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1 Novello Felice - Sindaco-	SI	=
2 Carapello Mario - Vice-Sindaco-	SI	=
3 Di Francesco Pasqualino – Assessore-	SI	=
Totale		====

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Alessandro Langiu, ai sensi dell'art.97, 4° comma, lett. a) del TUEL , approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Felice Novello, Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del DLgs n267 del 2000;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce testualmente che:

“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

DATO ATTO che questo ente si è avvalso della facoltà concessa dall'articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997 e ha sostituito la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con il canone a far data dal 1° gennaio 1999;

VISTO il “Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 29/10/1998, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 del 27/10/1999;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 24 del 9/4/1999 di determinazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 24/2/2000 di adeguamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 27/2/2007 di adeguamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2007;
- le delibere di conferma del canone adeguate per l'anno 2007, approvate di anno in anno dal 2008 al 2015;

VISTA la deliberazione C.C. n. 16 in data 18/5/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state nuovamente confermate le tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con decorrenza 1° gennaio 2016;

VERIFICATO che, sulla base delle attuali tariffe, il gettito del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche per l'anno 2016 è quantificato in € 5.160;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote

o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

DATO ATTO che, avendo il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche natura di entrata patrimoniale e non tributaria (rif. sentenza Corte costituzionale n. 64/2008), non si applica il blocco di cui sopra;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2017;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale il periodo 2017/2019 dal quale non emerge l'esigenza di reperire le risorse generali necessarie alla copertura delle spese per l'erogazione di beni e servizi;

RITENUTO quindi confermare le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2017 come stabilite con deliberazione di Giunta n° 19 del 27/2/2007 e da ultime confermate per l'anno 2016 con deliberazione C.C. n° 16 del 18/5/2016;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 allegati alla presente per farne parte sostanziale;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATO infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2017 come stabilite con deliberazione di Giunta n° 19 del 27/2/2007 e da ultime confermate per l'anno 2016 con deliberazione C.C. n. 16 del 18/5/2016;
2. DI STIMARE in € 5.160,00 il gettito del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2017, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate.
3. DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri	
Il Responsabile del Servizio Finanziario Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: FAVOREVOLE	Il Responsabile del Servizio interessato Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario Anna Rosa BERARDUCCI 	Il Responsabile del Servizio Anna Rosa BERARDUCCI 



Letto, approvato e sottoscritto:


IL PRESIDENTE

Felice Novello



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Alessandro Langiu




Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 23 MAR 2017 al 07/04/17 Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
- Trasmessa in elenco in data odierna con prot. n. 1245 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addi 23 MAR 2017




Il Responsabile del Servizio



Il Responsabile del Servizio Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (..) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134 - comma 4° del D.Lgs 267/00



Il Responsabile del Servizio

